



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie e Canoni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 12 del 22/04/2026

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 12 del 22 aprile 2026

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari Legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, con funzioni di Vicesindaco, Alessandro Luigi Terrile

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12/06/2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del

04/03/1996 e s.m.i. in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;

- il Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24/02/2020;
- il D. Lgs. 546/1992 in materia di contenzioso tributario;
- l'art. 91 c.p.c. che disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza;
-

Rilevato che il Comune di Genova è stato convenuto in numerosi ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, per quanto concerne i tributi locali gestiti;

Considerato che per alcuni ricorsi nei quali il Comune di Genova risulta soccombente non viene accordata dal giudice preposto la compensazione delle spese di lite, ma le stesse risultano dovute alla controparte;

Rilevato altresì che gli uffici procedono alla liquidazione delle spettanze a titolo di spese di lite a seguito di richiesta delle controparti, anche qualora il contenzioso non sia stato definito, a causa della provvisoria esecutività delle sentenze dei giudici tributari prevista dal D. Lgs. 156/2015;

Considerato che è stata effettuata la periodica attività di ricognizione e monitoraggio delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, immediatamente esecutive;

Rilevato che da tale attività di ricognizione sono emerse le seguenti sentenze in cui il Comune di Genova risulta soccombente ed è condannato al pagamento delle spese di lite:

- a. n.4 sentenze di condanna al pagamento delle spese di lite, emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova (sentenza n. *omissis*, sentenza n. *omissis*, sentenza n. *omissis*, sentenza n. *omissis*) e n.3 sentenze di condanna al pagamento delle spese di lite, emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria (sentenza n. *omissis*, sentenza n. *omissis*, sentenza n. *omissis*), per un importo di Euro 7.393,00 oltre ad oneri accessori stimati in Euro 4.008,01, per un totale di Euro 11.401,01;

Rilevato che da tale attività di ricognizione sono emerse le seguenti sentenze in cui il Comune di Genova risulta soccombente ed è condannato al rimborso di tributi versati e non dovuti dalle controparti:

- b. la sentenza n. *omissis*, depositata in data *omissis*, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova avente ad oggetto il contenzioso originato dall'Avviso di Accertamento IMU

2020 con cui il giudice ha accolto il ricorso della controparte e disposto l'annullamento dell'avviso, già pagato nelle more del giudizio, per un importo pari ad Euro 1.179,00, oltre ad interessi stimati pari ad Euro 40,80, spese di lite compensate e per cui è stata successivamente presentata l'istanza di rimborso in data *omissis*;

- c. la sentenza n. *omissis*, depositata in data *omissis*, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova, avente ad oggetto il contenzioso originato dagli avvisi di pagamento TARI per gli anni 2023, 2024 e 2025, con la quale la Corte ha accolto il ricorso della controparte limitatamente alla parte variabile della tariffa, per un importo pari a Euro 85.316,84, oltre interessi stimati per Euro 4.076,66, con spese di lite compensate e per cui a seguito di tale pronuncia in data *omissis* è stata notificata formale diffida e messa in mora.;

Rilevato pertanto, che:

- l'importo dovuto per spese di lite che il Comune di Genova è condannato a rifondere ai ricorrenti è pari ad Euro 7.393,00 oltre oneri accessori pari ad Euro 4.008,01, per un importo totale di Euro 11.401,01;
- l'importo totale dovuto a titolo di rimborso dei tributi (IMU e TARI) versati e non dovuti dal ricorrente è pari ad Euro 86.495,84 € oltre ad interessi stimati pari ad Euro 4.117,46 €, per un importo totale di Euro 90.613,30 €;

Preso atto che in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Ritenuto, dunque, necessario riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 102.014,31 a seguito di sentenze esecutive della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, come da "Allegato A" allegato generico alla presente;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Rilevata la necessità di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, come da "Allegato A" allegato generico del presente provvedimento;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di dare attuazione alle sentenze esecutive emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova e dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria nei ricorsi contro il Comune di Genova, provvedendo al pagamento a favore di parti attrici, con riserva di ripetizione in caso di diverso esito definitivo del giudizio, dell'importo complessivo di Euro 102.014,31 come da "Allegato A" allegato generico del presente provvedimento e così suddiviso:
 - Euro 11.401,01 per spese di lite ed oneri accessori;
 - Euro 90.613,30 per il rimborso di tributi (IMU e TARI) versati e non dovuti ed oneri accessori stimati.
2. Di dare atto che l'impegno di spesa trova capienza nei seguenti capitoli:
 - 7730 "Spese contenzioso tributario", c.d.c. 350.9.01, Bilancio 2026, p.d.c. U/1.10.5.4.1 "Oneri da contenzioso";
 - 62014 "Sgravi e rimborsi di tributi locali – a imprese", c.d.c. 350.6.14., Bilancio 2026, p.d.c. U/1.9.99.5.1. "Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso";
 - 62000 "Sgravi e rimborsi di tributi locali - a famiglie", c.d.c. 350.6.14, Bilancio 2026 p.d.c. U/1.9.99.4.1 "Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso";
3. Di demandare agli Uffici Contenzioso, IMU e TARI della Direzione Entrate Tributarie e Canoni gli adempimenti di competenza.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 95 / 2026 DEL 13/04/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE
DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E DALLA CORTE DI
GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI
GENOVA

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

20/04/2026

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	95 / 2026
OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono
2026	1.219,80	62000	2026	8839	
2026	89.393,50	62014	2026	9186	
2026	11.401,01	7730			

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale

o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazioni (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d)

compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 95 / 2026 DEL 13/04/2026 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE
DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI GENOVA E DALLA CORTE DI
GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LIGURIA NEI RICORSI CONTRO IL COMUNE DI
GENOVA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile del presente provvedimento.

21/04/2026

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente